



**PSR**  
2014-2020

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020, MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2,  
AZIONE 2.1 “PERCORSI, STRUTTURE E SERVIZI PER LA FRUIZIONE DEL TERRITORIO”  
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE OPEN LEADER**

**ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE A FINANZIAMENTO**

Approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL n 250/02 del 05/03/2020 - Allegato B

NUMERO DOMANDA	RICHIEDENTE	MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA'	COMUNICAZIONE DI NON ACCOGLIMENTO (ART. 10 BIS DELLA LEGGE 241/1990) E OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE		
			COMUNICAZIONE DEL GAL	OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE	
			PROT.	DATA	PROT. GAL
94250154062	Lussaricom Srl	<p>Mancato raggiungimento del punteggio minimo per l'accesso alla graduatoria (articolo 20, comma 4 del bando) in quanto i seguenti punteggi non possono essere assegnati per le motivazioni indicate:</p> <p>a) punteggio “Livello di integrazione con l’offerta del territorio” non assegnato in quanto alla domanda di sostegno non sono stati allegati gli accordi commerciali;</p> <p>b) punteggio percentuale di apporto di risorse proprie non assegnato in quanto la quota di cofinanziamento aggiuntivo è pari a zero;</p> <p>c) punteggio “Cantierabilità” non assegnato in quanto il progetto presentato non prevede la realizzazione di opere, ma il mero acquisto di beni strumentali</p> <p><b>OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE</b> Si trasmette la documentazione (accordi commerciali) di cui si è contestata l’assenza ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, asserendo che la stessa era già stata allegata alla domanda di sostegno trasmessa tramite PEC il 21/03/2019. A seguito di specifiche richieste al richiedente da parte del GAL, di trasmissione della documentazione atta a dimostrare l’effettivo invio degli accordi commerciali entro la data di scadenza del bando, il richiedente conferma che l’esistenza degli accordi era evidenziata nella documentazione progettuale presentata tramite PEC e che gli stessi non sono stati trasmessi tramite piattaforma SIAN in quanto non previsto.</p> <p><b>CONSIDERAZIONI DEL CDA</b> Si conferma di non poter considerare gli accordi commerciali trasmessi in data 30/12/2019 ai fini dell’attribuzione del punteggio in quanto l’articolo 19, comma 4 del</p>	<p>Prot. n. 1204/19 del 30/12/2019</p> <p>Prot. 13/20 del 08/01/2020 Prot. 120/2020 del 30/01/2020</p>	<p>30/12/2020 06/01/2020 11/01/2020</p>	<p>Prot. n. 2/20 del 07/01/2020 Prot. n. 4/20 del 07/01/2020 Prot. n. 28/20 del 13/01/2020</p>

		bando sancisce chiaramente che alla domanda di sostegno (domanda PEC del 21/03/2019) debba essere allegata la documentazione relativa all'attribuzione dei punteggi, pena la non attribuzione del relativo punteggio. La trasmissione tramite SIAN degli accordi non era richiesta.			
94250149542	Baron Stefano	Mancato rispetto del costo minimo ammissibile previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b del bando, a seguito della mancata presentazione di una terna di preventivi validi per l'acquisto di un'autovettura.	Prot. 1206/19 del 30/12/2019		
94250144386	Residence Bed&Bike di Giovanni D'Avino	La domanda fa parte di un progetto integrato presentato in partenariato con Stefano Baron e Lussaricom Srl. In fase istruttoria tali sub-progetti sono risultati non ammissibili facendo venire meno parte delle finalità del progetto integrato. Gli investimenti a cura del richiedente risultano sproporzionati rispetto ai servizi da garantire nella struttura di cui si prevede la costruzione e pertanto non rispettano i requisiti generali di ammissibilità dei costi previsti all'articolo 13, comma 1 del bando. <b>OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE</b> Il richiedente asserisce che la mancata ammissione dei due sub-progetti non comporta il venir meno della finalità del suo sub-progetto. Viene contestata la mancata indicazione di dove vada individuata la sproporzione degli investimenti e segnalato che alcuni servizi che vengono meno a seguito dell'inammissibilità dei due sub-progetti potranno essere comunque garantiti. <b>CONSIDERAZIONI DEL CDA</b> Si conferma che gli investimenti previsti non rispettano i requisiti generali di ammissibilità dei costi previsti dall'art. 13, comma 1 del bando in quanto la spesa relativa alla costruzione del fabbricato comporta costi non commisurati ai servizi che si intende attivare.	Prot. 1205/19 del 30/12/2019	05/01/2020	Prot. n. 3/20 del 07/01/2020
94250154930	Atlantis Srl	Mancato rispetto del costo minimo ammissibile previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b del bando, a seguito della mancata presentazione di una terna di preventivi validi per il sollevatore mobile per l'accesso in piscina. Da Visura della Camera di commercio del 10/12/2019, la ditta richiedente risulta cancellata in data 07/10/2019 a seguito di fusione. Da Visura della Camera di commercio del 10/12/2019, la nuova società "Atlantis srl" non ha sede legale o operativa nel territorio di competenza del GAL e pertanto non rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 6, comma 2, lett. a.2) del bando; Allegazione di un atto non idoneo a dimostrare la titolarità di diritto personale di godimento dell'immobile oggetto di intervento. <b>OSSERVAZIONI DEL RICHIEDENTE</b> Si chiede di poter sostituire il preventivo del sollevatore mobile per l'accesso in piscina non considerato valido con altro preventivo in quanto dalla ricerca della terna di preventivi attraverso internet non era emerso il problema dell'indipendenza; Si asserisce che la fusione non ha comportato alcuna modifica sostanziale se non la nascita di un nuovo soggetto giuridico. <b>CONSIDERAZIONI DEL CDA</b> Si conferma l'impossibilità di integrare il preventivo non valido in quanto l'articolo 19, comma 3 del bando sancisce chiaramente che alla domanda di sostegno debbano essere allegati, per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di attrezzature, almeno	Prot. n. 1203/19 del 30/12/2019	08/01/2020	Prot. n. 16/20 del 10/01/2020

		<p>tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, pena l'inammissibilità dei relativi costi.</p> <p>Si conferma che la nuova società "Atlantis srl", non avendo sede legale o operativa nel territorio di competenza del GAL, non rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 6, comma 2, lett. a.2) del bando.</p>			
94250147561	Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese	<p>Mancato raggiungimento del punteggio minimo per l'accesso alla graduatoria (articolo 20, comma 4 del bando) in quanto i seguenti punteggi non possono essere assegnati per le motivazioni indicate:</p> <p>a) punteggio "Livello di integrazione con l'offerta del territorio" non assegnato in quanto il mero collegamento fisico del percorso con la pista ciclabile e la prevista segnalazione dello stesso non si configurano come strutture o attività a servizio della pista ciclabile Alpe Adria;</p> <p>b) punteggio "Livello di accessibilità" non assegnato a seguito di rinuncia del richiedente;</p> <p>c) punteggio "Interventi che migliorano la sostenibilità ambientale" non assegnato a seguito di rinuncia del richiedente agli investimenti riferiti alla realizzazione di tecnologie a basso consumo di energia.</p> <p>Mancato rispetto del requisito di ammissibilità delle operazioni (articolo 11, comma 1, lettera b) in quanto il costo ammissibile a seguito dell'attività istruttoria non raggiunge il costo minimo previsto.</p>	Prot. n. 167/20 del 13/02/2020		

Pontebba, 5 marzo 2020

IL PRESIDENTE  
dott.ssa Francesca Comello